

Verbale di Assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto

L'anno 2022, il giorno ventisei del mese di dicembre, alle ore 16:00, presso i locali sociali siti in Cameri, alla via Novara n. 45, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione CIRCOLO CENTRO INCONTRO ANZIANI CAMERI A.P.S.-E.T.S., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il sig. Simone Scalici, il quale chiama alle funzioni di Segretario la sig.ra Anna Maria Finazzi.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che è presente un numero di soci tale da rendere legittima la delibera.

Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di prima convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di conformare lo Statuto già esistente ai requisiti previsti dal d.lgs. 3 agosto 2018 n. 105 al fine di confermare l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

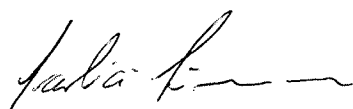
L'Assemblea, con voto unanime, espresso per alzata di mano, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 17:00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



STATUTO DEL "CIRCOLO CENTRO INCONTRO ANZIANI CAMERI A.P.S.-E.T.S."



ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita ai sensi della Carta Costituzionale, del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione "CIRCOLO CENTRO INCONTRO ANZIANI CAMERI A.P.S.-E.T.S.", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Cameri, via Novara, 45.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

La durata dell'associazione è illimitata. Essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'art. 16 del presente statuto.

L'utilizzo dell'acronimo A.P.S.-E.T.S. è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

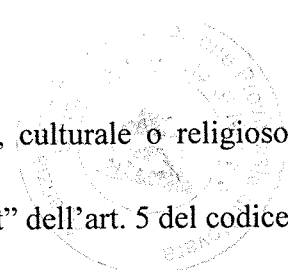
L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e apolitica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. In particolare, l'associazione ha le seguenti finalità:

- Svolgere attività ricreative, socializzanti e culturali rivolte principalmente ai cittadini della terza età;
- Favorire lo sviluppo culturale e civile dei cittadini, la sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e la pratica e la difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- Promuovere e sviluppare principi di solidarismo e di partecipazione democratica alla vita sociale, alla promozione socio-culturale dell'espressione artistica, nonché a valori progressisti e liberali, riconosciuti quale tessuto sociale fondamentale e imprescindibile del patrimonio associativo;
- Apportare concreti contributi per lo sviluppo del conoscere, il mantenimento e la salvaguardia delle aree di maggiore interesse ambientale, storico ed etnico.

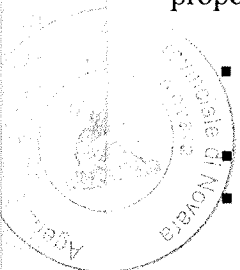
Ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge, in via principale e in modo prevalente, le seguenti attività di interesse generale (secondo quanto previsto dall'art. 5 Codice del terzo settore):

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera "i" dell'art. 5 del codice del terzo settore),

Adriano P. *Enrico Omp Mone*

- 
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera "k" dell'art. 5 del codice del terzo settore);
 - Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera "t" dell'art. 5 del codice del terzo settore);

Per la realizzazione delle suddette finalità l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di svolgere le seguenti attività:

- 
- Formulazione di proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione di attività locali;
 - Somministrazione di pasti e bevande agli associati durante le attività istituzionali;
 - Collaborazione con altri enti o associazioni in Italia o all'estero, e partecipazione a reti nazionali e internazionali rispondenti ai fini dell'Associazione;
 - Creazione di collaborazione con altri organismi aventi finalità analoghe o affini, favorendo il reciproco scambio di esperienze ed adottando ogni altra utile iniziativa al fine del perseguimento degli scopi statuari;
 - Promozione di incontri tra diverse culture e visite nelle aree di maggior interesse ambientale, storico ed etnico;
 - Promozione di iniziative dirette alla maggiore qualificazione e all'aggiornamento culturale degli associati al fine di incrementare l'elaborazione teorica e pratica nei vari settori di impegno della stessa associazione;
 - Approvvigionamento del materiale e delle attrezzature necessarie al conseguimento degli scopi associativi, e ricerca di rapporti di collaborazione per i fini di mutualità e socialità che ispirano l'Associazione, con altri enti analoghi al fine, anche, di realizzare se possibile, una politica unitaria tramite apposite strutture;
 - Organizzare iniziative e svolgere attività complementari quali servizi, attività culturali, sportive, ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci;
 - Svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra indicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi ed attinente ai medesimi sia direttamente che indirettamente.
 - L'Associazione potrà aderire ad una APS le cui finalità siano riconosciute a livello nazionale dal Ministero degli Interni, adottandone la tessera nazionale come tessera sociale ed osservandone il relativo statuto, i regolamenti e le delibere dei suoi organismi.

ART. 3

(Attività di raccolta fondi)

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta di fondi – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione.

ART. 4

Tab. 1 - Funzioni Assoc. Marzà

(Apporto dei volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite dall'articolo 17 comma 4 del codice del terzo settore; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri soci.

ART. 5

(Criteri di ammissione dei soci)

Possono aderire all'associazione, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, le persone fisiche e gli enti del terzo settore senza scopo di lucro che condividono le stesse finalità e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Possono rivestire la carica di soci fondatori dell'Associazione solo i soggetti maggiorenni, ovvero coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno. I suddetti limiti sono ugualmente previsti per diventare Presidente e per far parte del Consiglio Direttivo dell'ente. Tale previsione risulta essere in linea con quelle che sono le disposizioni e le interpretazioni del Ministero visto e considerato che, questi ruoli implicano una responsabilità civile e patrimoniale che solo un maggiorenne può assumere a suo carico. E' quindi escluso che un minorenni possa ricoprire un incarico formale nell'ambito della struttura associativa, o possa stipulare accordi o contratti in nome e per conto dell'ente associativo. I minorenni potranno comunque diventare soci dell'Associazione, essi infatti, potranno associarsi liberamente solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione dei genitori, ovvero degli esercenti la patria potestà. Inoltre, è concesso loro partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto sempre però con l'assistenza degli esercenti la patria potestà. I soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Sono soci coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di soci fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di soci ordinari. La suddetta domanda dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici o indirizzi di posta elettronica, la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione del socio, dandogliene comunicazione e provvedendo all'annotazione sul libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora, la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, il socio che l'ha proposta, può entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale, purché siano contestualmente versate le quote sociali. La tessera ha valore annuale, i soci reiterano la loro volontà associativa mediante il rinnovo del tesseramento.

Foto. L. - Fumazzi Oreste Maria

Lo status di associato ha carattere durevole, tale prerogativa cessa nel caso in cui si verifichino uno o più eventi previsti ed elencati all'art. 6 dello statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tali principi, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa. Essi potranno e dovranno beneficiare degli stessi diritti spettanti ai soci ordinari

I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione; il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dal Consiglio Direttivo.

Il contributo è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita di qualità di socio.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 6

(Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o decesso.

Il socio può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo al socio le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti in contrasto con le finalità dell'Associazione.

Contro il provvedimento di esclusione del socio, deliberato dal Consiglio Direttivo, è ammesso il ricorso entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. Il ricorso deve essere presentato all'assemblea dei soci che, una volta istaurato correttamente il contraddittorio, decide in via definitiva la controversia nella prima riunione convocata e comunque non oltre novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento, il quale deve contenere le motivazioni per le quali è stato deliberato.

ART. 7

(Diritti e doveri dei soci)

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura. I soci hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'associazione, le uniche eccezioni valgono per i soggetti minorenni che sono vincolati alle prescrizioni e statuizioni previste dall'art. 5 dello Statuto.

I soci hanno diritto a:

- ✓ Frequentare i locali dell'associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- ✓ Partecipare alle assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale e se maggiorenni, votare direttamente;
- ✓ Conoscere ed approvare i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi speciali;

Adriano *Furazi Omp Marz*

- 
- ✓ Dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - ✓ Discutere e approvare (se maggiorenni) i rendiconti economici;
 - ✓ Essere informati e accedere ai documenti, ai libri sociali e agli atti dell'Associazione, secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo;
 - ✓ Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
 - ✓ Eleggere ed essere eletti componenti degli organi associativi, solo se maggiorenni;
 - ✓ Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate.

I soci sono tenuti a:

- Osservare le norme del presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- Contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- Versare regolarmente la quota associativa annuale;
- Svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- Astenersi da qualsivoglia comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

Il presente statuto non vieta in Assemblea l'uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo. In ogni caso ciascun socio può essere portatore di massimo due deleghe.

ART. 8

(Gli organi dell'associazione)

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti Organi:

- L'Organo di Controllo;
- L'Organo di revisione.

Ove previsti, l'Organo di Controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli art. 30 e 31 del Codice.

Ai soci che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

ART. 9

(L'assemblea dei soci)



L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto che assicura una corretta gestione dell'Associazione. L'Assemblea è composta da tutti i soci ognuno dei quali, se maggiorenne, ha diritto a un voto qualunque sia il valore del contributo versato. I soci minorenni, invece, potranno esprimere il proprio voto con l'assistenza degli esercenti la patria potestà (art. 5 dello Statuto). L'Assemblea è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio (entro 4 mesi della chiusura dell'esercizio), e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione. La convocazione può avvenire anche su richiesta del Consiglio Direttivo o del Presidente o di 1/10 degli associati. Nella richiesta di convocazione i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare. L'Assemblea è convocata con libertà di mezzi almeno 10 giorni prima della data di svolgimento.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- Deliberare in merito al preventivo economico-finanziario per l'anno successivo e al rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente previsto dalle norme di legge;
- Esaminare le questioni sollevate dalle richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- Nominare il Presidente che dura in carica 2 anni, e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, lo stesso è rieleggibile e ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed esercita i poteri di firma;
- Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- Eleggere i componenti dell'Organo di Controllo (se previsto) e dell'organo di revisione (se previsto);
- Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- Deliberare sull'esclusione degli associati;
- Deliberare sulle modificazioni dell'Atto costituito o dello Statuto;
- Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Deliberare lo scioglimento;
- Deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, l'assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti per le modifiche statutarie e con il voto favorevole dei tre quarti degli associati per lo scioglimento e liquidazione e devoluzione del patrimonio.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno (in proprio o per delega) dei soci.

In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 ore dopo la prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea delibera per appello nominale, per alzata di mano o per scrutinio segreto a meno che almeno la metà dei soci presenti o rappresentati richieda la votazione per scrutinio segreto.

Roberto Pizzari Amministratore Delegato

In caso di votazione a scrutinio segreto il presidente nomina tre soci scelti tra quelli presenti in funzione di scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante trascrizione nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci

ART. 10
(Il consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 fino a un massimo di 25 consiglieri, nominati dall'assemblea tra i propri soci; il Consiglio Direttivo resta in carica due anni.

Tutti i componenti sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 c.c. riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo nomina il vicepresidente, il segretario organizzativo e il segretario amministrativo.

Il consiglio può, inoltre, distribuire tra i propri componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, agli stessi subentrano i primi tra i non eletti nel corso dell'ultima elezione nell'ordine di preferenza risultante dalla graduatoria finale. In caso di indisponibilità tra i candidati non eletti risultanti dall'elenco o in mancanza di una graduatoria finale, l'Assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per la sostituzione dei componenti il consiglio direttivo.

Ai componenti del consiglio direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in fini dello svolgimento della funzione.

Il Consiglio è convocato dal Presidente:

- almeno due volte l'anno mediante avviso da far pervenire a ciascun Consigliere almeno 3 giorni prima della riunione;
- in via straordinaria quando ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri.

La convocazione dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare. Le riunioni del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti.

Deve essere redatto apposito verbale delle deliberazioni del Consiglio a cura del verbalizzante, che firma insieme al presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- esercitare, in qualità di Organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare il regolamento interno;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea,
- stabilire l'importo delle quote associative;
- determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'associazione e fissare le modalità di pagamento;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

Federico Pini

Enrico Quirici Marz

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- gestire le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D. Lgs. 117/2017 e predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge; l'esercizio sociale coincide di norma con l'anno solare;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare circa l'ammissione dei soci e tenere aggiornato il libro soci;
- deliberare in merito alle eventuali esclusioni dei soci ed alle eventuali azioni disciplinari.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 (L'organo di Controllo)

L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del codice del terzo settore. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del c.c. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma secondo del c.c. Nel caso di Organi di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di revisore legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra i soggetti iscritti al registro dei revisori legali.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del codice del terzo settore, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del codice del terzo settore;
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dell'art. 14 del codice del terzo settore, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo.
- Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

Felice Fin...

Emilio Oling Maris

(l'Organo di revisione legale dei conti)

È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del codice del terzo settore. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'organo di controllo di cui al precedente articolo.

ART 13
(il patrimonio sociale)

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Per il conseguimento degli scopi suddetti l'Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:

- quote associative;
- contributi dello stato, delle regioni, delle province, dei comuni, di enti locali in genere e di ogni altro ente e organismo;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- erogazioni volontarie di associati o terzi, persone fisiche o enti;
- rimborsi da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del codice del terzo settore
- proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del codice del terzo settore;

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati o capitale durante la vita dell'Associazione ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, salvo che la distribuzione non sia prevista dalla legge.

ART. 14
(Libri sociali)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

Libri sociali

Fugazzi Anna Maria

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

ART. 15

(Pubblicità e trasparenza)

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di Controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- il socio deve presentare richiesta al Presidente dell'Associazione;
- entro i 15 giorni successivi il socio verrà convocato dal presidente dell'associazione presso la sede sociale per visionare i libri associativi

ART. 16

(Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni)

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 9 dello Statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore individuati dall'assemblea aventi analoga natura giuridica e analogo scopo o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utile e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tanto tenuta ad inoltrare al predetto ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

ART 17

(Norma finale)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al codice del terzo settore e alle loro eventuale variazioni.

Fabrizio

Emiliano (Cun) Mancig

3 2537 27/12/2022

0,00 **TS822L002537000SJ**
0,00 *codice identificativo*
 per eventuali adempimenti successivi

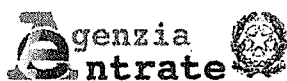
0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TS8



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

94033070031

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

CIRCOLO CENTRO INCONTRO ANZIANI CAMERI A.P.S.- E.T.S.

TIPO ATTIVITA'

949920 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA NOVARA 45

C.A.P.

28062

COMUNE

CAMERI

PROV.

NO

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

SCLSMN47P18L282F

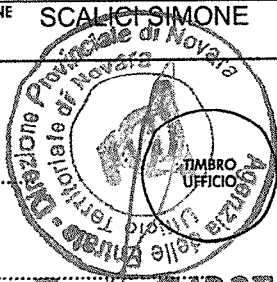
CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

SCALICI SIMONE

DATA 30/12/2021



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT NOVARA

IL FUNZIONARIO

Franco GAROFALO* firma su delega della Direttrice Provinciale
Sabrina Beltramino